



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 88/DES-14IUR

Roma, 2 febbraio 2012

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

FAX

Gent. Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Direttore della Segreteria della
Conferenza Stato-Regioni

ROMA

Oggetto: Consiglio tecnico-scientifico dell'Agencia Spaziale Italiana.

Con riferimento all'organismo in oggetto e facendo seguito alle osservazioni sollevate dall'Agencia spaziale Italiana, si comunica che la Conferenza delle Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012 ha confermato l'indicazione della Dott.ssa Di Pippo.

Si trasmettono, in allegato alla presente, le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Presidente dell'Agencia Spaziale Italiana sulla presunta incompatibilità dell'esperto regionale.

Con i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori

All.: c.s.

CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONTRODEDUZIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL PRESIDENTE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 ottobre 2011 aveva designato quale proprio rappresentante da inserire nella rosa delle candidature per la nomina a componente del Consiglio Tecnico scientifico dell'Agencia Spaziale Italiana, la Dott.ssa Simonetta Di Pippo, indicata dalla Regione Lazio. Successivamente, l'Agencia Spaziale Italiana, con nota del 7 novembre 2011 a firma del Presidente, ha segnalato l'impossibilità di inserire il nome della Dott.ssa Di Pippo nella rosa delle candidature *de quo*, a causa della posizione di incompatibilità dalla medesima rivestita in quanto dipendente a tempo indeterminato dell'Agencia. Secondo quanto riferito nella suddetta nota, tale incompatibilità risulterebbe oltre che dalla normativa interna dell'Agencia, anche da quella generale che pone il principio c.d. dell'esclusività dei pubblici dipendenti nell'espletamento dei compiti loro affidati dall'amministrazione.

A tale riguardo occorre precisare che la Dott.ssa Di Pippo è attualmente in posizione di congedo non retribuito dall'ASI, ricoprendo, da maggio del 2008, altro incarico presso L'ESA (Agencia Spaziale Europea). La posizione di congedo, ossia di sospensione del rapporto di lavoro con assenza di retribuzione da parte dell'ente di appartenenza, importa necessariamente il venir meno della ragione che sottende l'istituto dell'incompatibilità.

L'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni stabilisce, che "*resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto....*". Tale norma prevede, con riguardo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che gli stessi "*possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale*".



E' evidente, pertanto, che la presunta incompatibilità della Dott.ssa Di Pippo nella fattispecie in esame non possa ritenersi esistente, dovendo escludersi qualunque profilo di cumulo di impieghi proprio in virtù della posizione di congedo rivestita dalla medesima presso l'ASI.

Per quanto concerne la previsione contenuta nell'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, richiamato dall'art. 13 dello Statuto dell'ente, secondo la quale *"le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico sono mutuamente incompatibili tra loro e con quelle di responsabile di settore tecnico e dirigente o responsabile di unità organizzativa dell'Agenzia"*, occorre evidenziare che la stessa risulta non in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165". L'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo riconosce agli enti di ricerca autonomia statutaria *"nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165 e del presente decreto legislativo, prevedendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.*

Tale decreto nel prevedere la valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento all'interno degli organi statuari degli enti di ricerca, ha inteso evidentemente garantire anche la partecipazione nei suddetti organi di ricercatori e tecnologi dipendenti degli enti stessi.

Considerate le finalità proprie di tali enti pubblici di ricerca, e la *ratio* sottesa alla norma costituzionale che regola l'accesso all'impiego pubblico tramite concorso, appare di tutta evidenza come all'interno dei suddetti enti di ricerca sia presente un alto profilo di rappresentanti della relativa comunità scientifica. Ed infatti, se il concorso è il criterio utilizzato dagli enti pubblici di ricerca per la selezione tecnica e naturale dei soggetti effettivamente più qualificati, e se tali enti rappresentano per la comunità scientifica un prestigioso ed ambito luogo di lavoro, non si vede perché debba negarsi ai dipendenti di tali enti di far parte dei Consigli tecnici scientifici degli stessi.

Peraltro, il principio sopra affermato volto a valorizzare la rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento all'interno degli organi statuari degli enti di ricerca, anche tramite dipendenti degli enti stessi, è stato espressamente recepito negli Statuti dei seguenti enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche - CNR (art. 8 dello statuto), Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN (art. 17 dello statuto), Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (art. 7. dello statuto), Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM (art. 7 dello statuto) e Istituto nazionale di Astrofisica - INAF (art 8 dello statuto).



Alla luce di quanto esposto, risulta di tutta evidenza come l'elevato profilo scientifico vantato dalla Dott.ssa Di Pippo, renda la stessa sicuramente idonea ai fini della designazione quale candidata per la nomina in seno al Consiglio Tecnico scientifico dell'ASI da parte della Conferenza Stato-Regioni, dovendo ritenersi non applicabile la contraria previsione regolamentare dell'ASI.

Con riguardo, infine, al fatto che la Dott.ssa Di Pippo sia legata all'ESA da un contratto tuttora vigente e che in ragione dei rapporti finanziari intercorrenti tra ASI ed ESA sussista comunque un profilo di incompatibilità in capo alla medesima, si evidenzia come tale principio non sia previsto in alcuna norma dello statuto e/o del regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'ASI.

Un ulteriore e più assorbente motivo a suffragio della perfetta compatibilità della candidata a rivestire l'incarico in oggetto, è comunque rappresentato dalla circostanza che il caso richiamato non rientra nella ipotesi contemplata dal combinato disposto dell'art 13 comma 1 dello Statuto dell'ASI e dell'art 8 comma 2 del Regolamento di Organizzazione dell'ASI che si occupano dell'istituto dell'incompatibilità. Tale conclusione va ricondotta alla seguente motivazione. La Dott.ssa Di Pippo è andata in congedo con l'incarico di responsabile della Unità Osservazione dell'Universo. Detta Unità è, in forza del nuovo assetto macro-organizzativo dell'Agenzia, realizzato con deliberazione n.78/2009 volta a distinguere la sfera strategica da quella operativa, un'unità tecnica dell'Agenzia afferente alla unità organizzativa Direzione Tecnica.

Ne consegue che la norma ex art 8 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia organizzativo dell'ASI, che, nel regolare l'incompatibilità, fa riferimento al dirigente e/o responsabile di unità organizzativa, non si applica al caso di specie.

Inoltre l'Unità Organizzativa Direzione Tecnica è un'unità di I livello, categoria indicata dal medesimo regolamento all' art 18, mentre analogo livello non riveste l'unità tecnica Osservazione dell'Universo che afferisce alla Direzione Tecnica e di cui era responsabile la Dott.ssa di Pippo. Stante la ratio sottesa alla norma che disciplina l'incompatibilità è evidente che tale profilo può afferire esclusivamente al responsabile di unità organizzativa di I livello.

Per i motivi esposti deve pertanto escludersi l'incompatibilità della Dott.ssa Di Pippo a rivestire il ruolo di candidata da proporre per la nomina in seno al Consiglio Tecnico scientifico dell'ASI.

